



SLM Insights

09.06.2022

Sesto pacchetto di sanzioni UE: il trasporto di petrolio via mare

Il 3 giugno 2022, l'UE ha adottato il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le misure introdotte sono le più varie; una, tuttavia, incide più di tutte sul settore dei trasporti marittimi.

Nel Regolamento (UE) 833/2014 – normativa di riferimento per quanto riguarda le sanzioni contro la Russia – è stato introdotto un nuovo Articolo 3 quaterdecies che, al primo comma, vieta l'acquisto, l'importazione ed il trasferimento, diretti o indiretti, di petrolio greggio e prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se originari della Russia o esportati dalla Russia.

Il divieto è soggetto a numerose eccezioni tra cui, principalmente, quella di cui al comma 3(d), che consente il trasferimento del petrolio greggio dalla Russia all'UE via oleodotto. Peraltro, l'ottavo comma precisa

che il petrolio che arriva in uno Stato Membro via oleodotto non può poi essere trasferito da questo Stato Membro né a Paesi terzi, né ad altri Stati Membri: tutte le partite ed i contenitori di tale petrolio dovranno essere contrassegnati dalla dicitura "REBCO: esportazione vietata".

Considerata l'eccezione di cui al comma 3(d), ciò che la nuova misura vieta è, in sostanza, l'importazione ed il trasferimento di petrolio via mare.

Non solo: è stato introdotto anche un nuovo Articolo 3 quindicies, che vieta la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti ed assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi - anche tramite trasbordo da nave a nave - di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV

originari della Russia o esportati dalla Russia.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1(o) del Regolamento, "finanziamenti" sono anche "tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione", sarà vietato assicurare una qualsiasi nave, battente bandiera di Paesi terzi, che trasporti petrolio russo.

Anche tale divieto, comunque, è soggetto ad alcune eccezioni. In particolare, è consentita

l'esecuzione, fino al 5 dicembre 2022, di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per la loro esecuzione. Il divieto, inoltre, non si applica al trasporto di greggio e prodotti listati originari di un paese terzo e che siano solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.

Camilla Del Re
camilla.delre@mordiglia.it



Genova

Via XX Settembre, 14/17
16121 Genova
Tel. +39 010 586841

Milano

Via Agnello, 6/1
20121 Milano
Tel. +39 02 36576390

Venezia

San Polo 720
30125 Venezia
Tel. +39 041 2412865

mail@mordiglia.it
www.mordiglia.it